

Città di Bari

Ripartizione IX - Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità
Settore Igiene e Sanità
Corso Vittorio Emanuele II, 143

Ordinanza Sindacale 4423 del 18.8.99

IL SINDACO

RITENUTO utile per la comunità cittadina il contributo di tutti per il mantenimento di una città pulita;

CONSIDERATO che, con la collaborazione dei proprietari o accompagnatori dei cani, gli operatori ecologici possono assolvere meglio il loro compito per la quotidiana pulizia delle strade cittadine;

ACCERTATO che i cani, attraverso le feci, sono portatori di alcune malattie pericolose per la salute pubblica;

CONSIDERATO che i proprietari o accompagnatori dei cani sono stati invitati più volte ad eliminare dal suolo pubblico ogni sorta di rifiuto organico dei cani stessi;

RILEVATO che ad oggi persistono gli inconvenienti estetici ed igienici causati dal quotidiano abbandono su suolo pubblico degli escrementi dei cani;

RITENUTO indispensabile che i proprietari e i detentori di cani anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo siano sempre provvisti di attrezzo idoneo all'asportazione degli escrementi lasciati dagli animali;

VISTA l'O.S. n. 48751 del 24 novembre 1994;

VISTA l'O.S. n.159 del 1° aprile 1998;

VISTA l'O.S. n. 2193 del 29 aprile 1999;

VISTO il disposto di cui agli artt. 260 del T.U.LL.SS. 1265/34 e 36 del vigente Regolamento dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

VISTA la Legge 2 giugno 1988 n. 218;

VISTO l'art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana;

INVITA

Tutti i cittadini a adottare comportamenti rispettosi nei confronti dei cani;

Tutti i cittadini a non toccare o infastidire i cani senza il consenso di chi li ha in custodia a qualsiasi titolo e, soprattutto, se lasciati temporaneamente incustoditi;

- I proprietari dei cani al rispetto di chi mostra palese paura alla vista degli animali stessi;

- I responsabili di banche, di uffici pubblici e privati, di attività commerciali in cui sia vietato l'accesso ai cani, di disporre, nelle vicinanze di suddette strutture, appositi ganci per il momentaneo "parcheggio" dei cani stessi;

ORDINA

1. A tutti i proprietari ed ai detentori di cane anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo, la puntuale osservanza dell'O.S. n. 159 del 1° aprile 1998;

2. A tutti i cittadini la puntuale osservanza di quanto disposto dall'art.19 del Regolamento di Polizia Municipale che testualmente recita *"Tutti coloro che esercitano attività di qualunque genere in locali a piano terreno, con porta d'ingresso sulla pubblica via, hanno l'obbligo di curare la nettezza del tratto di marciapiedi rispondente alla parte del fabbricato da loro occupato, e, ove manchi il marciapiede, del tratto di strada prospiciente il fabbricato stesso per la larghezza di due metri"*;

3. Ai proprietari ed ai detentori di cane anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo, di impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e liquami organici, il suolo pubblico e il suolo privato con destinazione pubblica;

4. Ai proprietari ed ai detentori di cane anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo, di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'eliminazione delle deiezioni e/o liquami organici, qualora l'animale abbia ad imbrattare gli spazi su elencati, mediante paletta ecologica o bastone ecologico o segatura nonché quant'altro utile alla completa pulizia;

5. Ai proprietari ed ai detentori di cane anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo, di essere sempre muniti, quando sono in compagnia dell'animale, di paletta ecologica o bastone ecologico o segatura nonché quant'altro utile alla completa pulizia degli spazi su indicati;

6. Ai proprietari ed ai detentori di cane anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo di condurre lo stesso al guinzaglio o, se libero, con la museruola.

AVVERTE

- a. I trasgressori saranno passibili, per ogni violazione ai divieti di cui alla presente Ordinanza Sindacale, della sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 (euro 51,64) a lire 1.000.000 (euro 516,45);
- b. È fatto comunque salvo l'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che la presente Ordinanza Sindacale andrà a valere a decorrere dall'undicesimo giorno dopo l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari;

A decorrere dall'esecutività del presente provvedimento è revocata l'Ordinanza Sindacale n. 2193 del 29 aprile 1999.

La Polizia Municipale, la Forza Pubblica e quant'altri preposti, sono incaricati a far rispettare la presente Ordinanza Sindacale.

Bari, 18.8.1998

Il Direttore di Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e Mobilità Urbana

(Rag. Dante Francone)

(Dott. Michele Roca)

IL SINDACO

dr. Simeone DI CAGNO ABBRESCIA